

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale
n. 35 del 23.10.2014
Il Segretario Comunale F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

CONVENZIONE

**TRA I COMUNI DI CARDE', TORRE SAN GIORGIO, CAVALLERLEONE,
RUFFIA E MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,
tra

- il **Comune di CARDE'**, C.F. _____ (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco, **Sig. Giuseppe Reitano**
- il **Comune di TORRE SAN GIORGIO**, C.F. _____ (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco, **Sig. Mario Monge**
- il **Comune di CAVALLERLEONE**, C.F. _____ (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco, **Sig. Giovanni Bongiovanni**
- il **Comune di RUFFIA**, C.F. _____ (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco, **Sig. Giampiero Boaglio**
- il **Comune di MONASTEROLO DI SAVIGLIANO**, C.F. _____ (classe IV) legalmente rappresentato dal Sindaco, **Sig. Marco CAVAGLIA'**

si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di Cardè, con delibera di C.C. n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Torre San Giorgio, con

delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Cavallerleone, con delibera di C.C. n. _____ del _____, l'Amministrazione comunale di Ruffia, con delibera di C.C. n. _____ del _____ e l'Amministrazione comunale di Monasterolo di Savigliano, con delibera di C.C. n. _____ del _____ hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Cardè, (Classe IV), di Torre San Giorgio, (Classe IV) di Cavallerleone (Classe IV), di Ruffia (Classe IV) e di Monasterolo di Savigliano (classe IV), tutti della provincia di Cuneo, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 465/97, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Cardè assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La sede convenzionata decorre dalla data di presa di servizio del Segretario Comunale ed è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque), a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione.

La convenzione può essere sciolta anticipatamente esclusivamente per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni comunali contraenti;

- Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare e da notificare alle altre amministrazioni comunali contraenti. Il provvedimento di recesso unilaterale avrà effetto sessanta giorni dopo il ricevimento da parte del Comune Capo – convenzione, o in una data successiva indicata nell’ atto di recesso.
- Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per trasferimento del Segretario Comunale titolare presso altra sede (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto le amministrazioni comunali contraenti potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello “scavalco”, anche con incarichi singoli, da parte dei Comuni contraenti, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione)

Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata seguendo la medesima stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Non è consentita la durata a tempo indeterminato, nonché la proroga tacita.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

A seguito di accordi intervenuti tra i Comuni di Cardè, Torre San Giorgio, Cavallerleone, Ruffia e Monasterolo di Savigliano è stato scelto come Segretario Comunale il Dott. Carmelo Mario Bacchetta, già titolare della precedente Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Cardè, Torre San Giorgio, Cavallerleone, Ruffia.

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Cardè, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d’intesa con i Sindaci dei comuni di Torre San Giorgio, Cavallerleone Ruffia

e Monasterolo di Savigliano.

In mancanza di formale atto di dissenso, si presuppone l'intesa.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo - convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Cardè, sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito in proporzione tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei cinque comuni e il segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

I rapporti finanziari fra gli enti convenzionati sono ispirati al principio di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri. Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di Cardè, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare, comprensivi della maggiorazione retribuzione di posizione e retribuzione di risultato correlate rispettivamente all'attribuzione responsabilità aggiuntive di uffici o servizi - ex art. art. 41.4 CCNL 16/05/2001, Accordo 22.12.2003, Accordo 13.01.2009 di attuazione di attuazione dell'art. 41, comma 4, del Contratto del 2001 e al conseguimento degli obiettivi assegnati, ex art.42 del C.C.N.L. del 16.05.2001, predeterminati da ciascun Comune contraente, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Torre San Giorgio, Cavallerleone Ruffia e Monasterolo di Savigliano , il rimborso delle spese di viaggio così come disciplinato dalla Determina del Presidente dell'Unità di Missione Prot. N. 0025531 del 17.05.2011. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati di Torre San Giorgio, Cavallerleone, Ruffia e Monasterolo di Savigliano, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione di Cardè, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Torre San Giorgio, Cavallerleone e Ruffia, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio. I Comuni della Convenzione predeterminano i giorni di spostamento del Segretario Comunale da una sede all'altra, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti convenzionati.

Con l'art. 10 del D.L n. 90/2014, come convertito in Legge n. 114/2014, in materia di ripartizione e liquidazione dei diritti di rogito inerenti l'attività ex art. 97, comma 4, lettera c) del D.lgs.n. 267/2000, al Segretario Comunale che, su richiesta dell'Ente,

roga i contratti nei quali l'ente e' parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, spettano i diritti di rogito nella misura integrale del 100% e nei limiti di 1/5 dello stipendio complessivo in godimento.

A tal fine ciascun Comune aderente provvederà alla liquidazione delle spettanze al Segretario Comunale, nei limiti di 1/5 dello stipendio complessivo in godimento.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

- a) **25%** a carico del **Comune di Cardè**;
- b) **17%** a carico del **Comune di Torre San Giorgio**;
- c) **19%** a carico del **Comune di Cavallerleone**;
- d) **11%** a carico del **Comune di Ruffia**
- e) **28%** a carico del **Comune di Monasterolo di Savigliano**

il Comune di Cardè comunicherà ogni trimestre ai Comuni di Torre San Giorgio, di Cavallerleone, di Ruffia e di Monasterolo di Savigliano il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I Comuni di Torre San Giorgio, di Cavallerleone, di Ruffia e di Monasterolo di Savigliano provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA - VICESEGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dall'Agenzia o dal Vice segretario della convenzione.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, ciascun Sindaco dei Comuni contraenti può provvedere

autonomamente e in forma disgiunta dagli altri alla nomina di altro Segretario in disponibilità / Titolare di sede a scavalco, autorizzato dall'Agenzia dal Vice segretario del Comune.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

ART.10 REGISTRAZIONE

La presente scrittura è redatta in quattro esemplari originali ed è da registrarsi in caso d'uso

ART. 11 – POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

I cinque Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito di puntuali disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegnano ad instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

ART. 12 FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione. In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio

ART. 13 – MODIFICHE ALLA CONVEZIONE –

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

ART. 14 - NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Cardè –

Il Sindaco Sig. Giuseppe Reitano

Comune di Torre San Giorgio

Il Sindaco Sig. Mario Monge

Comune di Cavallerleone

Il Sindaco Sig. Giovanni Bongiovanni

Comune di Ruffia

Il Sindaco Sig. Giampiero Boaglio

Comune di Monasterolo di Savigliano

Il Sindaco Sig. Marco Cavaglià
